DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA DI CUI ALL'ART. 94 D.Lgs. n.36/223

(D.P.R. n. 445/2000 art. 46, esente da bollo ai sensi dell'art. 37)

IMPORTANTE

La presente dichiarazione relativa alle cause di esclusione deve essere resa dai seguenti soggetti: -dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

- -da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- -dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- -dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Il sottoscritto	
Nato a	.il
Residente nel Comune di	
provvia	nn
nella sua qualità di	
della ditta/società/associazione	
sede nel Comune di	Prov
via	n
codice fiscale	
partita Iva	telefono
pec/mail	
con espresso riferimento alla Ditta/società che rappre	

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, uso o esibizione di falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità,

DICHIARA

Sotto la sua personale responsabilità ai sensi dell'articolo 46 del T.U. D.P.R. 445/2000 che non ricorrono le condizioni di esclusione automatica dalla partecipazione a una procedura d'appalto prescritte all'articolo 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, in particolare **non sussistono**, condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452- quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale

- definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
 - 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche:
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, (del citato art. 94) di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice.

In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

Ai sensi dell'art. 94 c. 7 (ultimo periodo) in merito alle cause di esclusione sopra citate si precisa

che (barrare la casella che interessa):
□ il reato è stato depenalizzato;
□ è intervenuta la riabilitazione;
□ il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
□ la condanna è stata revocata:
come risulta dal provvedimento
Luogo e Data,

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, <u>ma il sottoscrittore</u> deve allegare copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità

Firma _